



Tipologia: News Tecniche	
Applicativo:	GAMMA PLUS
Sigla:	GAMMA
Oggetto:	Variazione aliquota Iva ordinaria al 21%

Aliquota Iva

Variazione aliquota Iva ordinaria al 21%



1. Installare il modulo [MULTIPDC Release: 2011.5.0](http://www.tsv.it) (scaricandolo dal sito www.tsv.it) poi entrare in Gamma ed eseguire il comando **CARSTD** dando **Invio** su tutti i campi e poi **CONFERMA**.
2. Eseguire **GESARC** scelta **1 (Archivi Tabelle)**, scelta **4 (Aliquote Iva/Codici di Esenzione)** e creare la nuova aliquota IVA del 21% facendo **click su Varia** e seguendo i passaggi della schermata seguente.

GESARC - GAMMA - TABELLA I.V.A. ESENZIONI

Codici Iva | codici Iva esenti | codici Iva Standard | codici Iva Esenti standard

Aliquote Standard: [] Anno Imposta: 2011 PERSON12 Versione: 2011.3

Aliquota	Descrizione	Allegati cli/for	Plafond	Codici pers. IVA
4	IVA 4 %			
10	IVA 10%			
16	NORMALE			
20	IVA 20%			
21	IVA 21%			
22	NORM.ADDIZIONAL			
26	20% IMP.INTRAUE			
27	20% DEDUC.50%			
28				




Codice I.V.A.: 021
Descrizione Ridotta: IVA 21%

Codice aggiornamento allegati clienti / fornitori: Imponibile
Codice aggiornamento plafond: No plafond


4 - Premere F9 e poi Uscita

Uscita


3. Eseguire il comando **UTIMAG - Scelta 1 - Variazione aliquote IVA** valorizzando i campi come da immagini seguenti. Prestare attenzione alla data di elaborazione dei documenti non fatturati che deve partire dal 17 settembre 2011.




4. Eseguire il comando **DATDIT**, scelta 1, scelta 3 rispondere **si** e poi **scelta 1**: al campo 4 "Aliquota IVA di riferim." indicare **21**.



5. Se si emettono fatture con Ritenuta d'acconto, eseguire il comando **DATDIT**, scelta 1, scelta 15: al campo 10 "Aliq. IVA contrib. previd/integr." indicare **21**.



6. Se si stampano gli scontrini direttamente da Gamma sul Registratore di Cassa: In **PERCAS**, scelta 3, sostituire l'aliquota del 20 con quella del 21.



7. Se si utilizza la fatturazione verso i gruppi di acquisto con tracciato EDI (CONAD, Carrefour, Auchan, ecc.) occorre aggiungere tra le aliquote IVA quella del 21%.
8. Se si utilizza il modulo dei rifiuti eseguire **DISCA**, scelta 6, scelta 3.
9. Se è stata indicata impropriamente l'aliquota Iva ordinaria nelle seguenti funzioni, è necessario modificarla manualmente:
- Destinatari
 - Lettere di intento.
 - Tipo IVA del cliente.
 - Aliquote iva nella fatturazione dei solleciti



IMPORTANTE

La funzione di variazione delle aliquote IVA di GAMMA soddisfa in maniera quasi completa i dettami del D.L. n. 138/11 per cui non è necessario aggiornare la versione di GAMMA.

Esistono, comunque, alcune particolarità che la funzione non riesce a risolvere per cui entro il 22/09/2011 sarà rilasciata la Ver. 23.9.1.

Il dettaglio delle funzionalità non previste è esplicitato nella sezione “Cosa fare se”.

COSA FARE SE:

1. Sono stati emessi dei preventivi/bolle/liste di prelievo con data successiva al 17 settembre 2011 con applicazione dell'IVA al 20%
 - **Rieseguire UTIMAG01 indicando come data iniziale la data di entrata in vigore del decreto**
2. Sono state emesse fatture/ricevute fiscali con aliquota del 20% in data successiva al 16 settembre 2011.
 - **Emettere “fattura” con le stesse righe del documento originario, inserendo con segno negativo le righe con aliquota al 20% e poi con segno positivo le stesse righe con aliquota al 21%**
oppure
 - **Attendere il rilascio della Ver. 23.9.1 (che invieremo entro il 23 Settembre 2011) (per la sola versione Evolution) che consente, tramite UTIMAG01, la modifica anche dei documenti fiscali diversi dalle bolle e con STDIFF ristampare i documenti.**
3. Sono state convertite le aliquote IVA e bisogna emettere un documento con IVA al 20%.
 - **Se si è in possesso della Ver. 23.9.1 (che invieremo entro il 23 Settembre 2011) emettere il documento normalmente al 21%, eseguire UTIMAG01 (disponibile solo in Evolution) indicando nei limiti il documento emesso e successivamente avviare STDIFF per la ristampa dello stesso.**
oppure
 - **Variare manualmente l'aliquota della riga.**
4. Sono state convertite le aliquote e non sono stati inseriti alcuni movimenti di carico.
 - **Se si è in possesso della Ver. 23.9.1 (che invieremo entro il 23 Settembre 2011) emettere il documento normalmente al 21%, eseguire UTIMAG01 (disponibile solo in Evolution) indicando nei limiti il documento emesso.**
oppure
 - **Variare manualmente l'aliquota della riga.**
5. È stata emessa una bolla in data 10/09 e si genererà la fattura il 30/09 nei confronti di un ente pubblico. La legge prevede che in questo caso e solo se non è stata emessa fattura e la stessa non è stata stampata sui registri IVA, l'aliquota IVA debba essere 21%, anche se la cessione è antecedente alla data di variazione delle aliquote.
 - **Eseguire UTIMAG01 indicando al campo “Bolle non fatturate”, il valore “Si” e la serie/numero del documento da variare (questa funzione è presente in tutte le versioni di GAMMA).**

6. È stata emessa una fattura immediata nei confronti di un ente pubblico in data 31/08. Il registro IVA non è stato stampato al 17 settembre 2011, la fattura non è stata ancora incassata alla data di entrata in vigore del decreto. Questa particolare casistica fa riferimento ad una novità peggiorativa in cui l'azienda che emette la fattura se non è in grado di "provare" che è stato stampato il registro IVA dovrà assoggettare la cessione/prestazione alla nuova aliquota del 21%. Da un'interpretazione letterale sembra che la norma induca il contribuente a emettere una fattura sostitutiva (altrimenti non si spiegherebbe il perché sia condizionato alla stampa del registro IVA)!!!.
- **Eeguire UTIMAG01 della versione 23.9.1 e selezionare il tipo e il numero del documento da variare (funzione disponibile solo in Evolution). Eeguire STDIFF per ristampare il documento.**
oppure
 - **Emettere una fattura integrativa con le stesse righe del documento originario, inserendo con segno negativo le righe con aliquota al 20% e poi con segno positivo le stesse righe con aliquota al 21%**
7. È stata emessa una bolla in data 10/09 e si genererà la fattura il 30/09 nei confronti di un contribuente con il regime dei "Minimi". La legge prevede che in questo caso e solo se non è stata emessa fattura e la stessa non è stata stampata sui registri IVA, l'aliquota IVA debba essere 21%, anche se la cessione è antecedente alla data di variazione delle aliquote.
- **Eeguire UTIMAG01 indicando al campo "Bolle non fatturate", il valore "Si" e la serie/numero del documento da variare (questa funzione è presente in tutte le versioni di GAMMA).**
8. In archivio sono presenti più bolle di c/visione con aliquote del 20% e il c/visione viene accettato e convertito in fattura dopo l'entrata in vigore della nuova aliquota. Da fonti autorevoli la cessione si considera perfezionata nel momento in cui la bolla di c/visione diventa bolla di vendita per cui la cessione deve essere assoggettata all'aliquota del 21% (Si precisa che la precedente è solo un'interpretazione; siamo in attesa di eventuali chiarimenti ministeriali).
- **Installare la Ver. 23.9.1, eseguire UTIMAG01 indicando al campo "Tipo documento", il tipo "Invio merce a cliente in CV" e come data di documento tutte le date.**
9. Sono presenti ancora bolle di c/lavoro non restituite al 17 settembre. Sulle bolle l'aliquota IVA è del 20%. Debbo necessariamente convertirle al 21%.
- **Installare la Ver. 23.9.1, eseguire UTIMAG01 indicando al campo "Tipo documento", il tipo (funzione disponibile solo in Evolution) e come data di documento tutte le date.**
10. Gli ordini, i preventivi e le liste di prelievo sono stati emessi con aliquota del 20%.
- **Non sono necessarie variazioni manuali. UTIMAG01 converte in automatico i documenti non fiscali e gli ordini con righe non evase.**

Aliquota Iva **NOTE GENERALI**

La nuova misura dell'aliquota ordinaria al 21% si applicherà alle operazioni effettuate a partire **da sabato 17 settembre 2011**.

Nel seguente paragrafo saranno riepilogate le principali regole da osservare nella applicazione dell'aumento dell'aliquota IVA, posto che l'aumento è legato al momento della effettuazione dell'operazione. A questo fine si riepilogano di seguito le regole stabilite nello specifico dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/72.

1. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

Il momento di effettuazione è da individuare distintamente per le operazioni di

- cessione di beni mobili ed immobili,
- prestazioni di servizio.

Conseguentemente, per individuare correttamente il momento da cui applicare la nuova aliquota è necessario innanzitutto qualificare esattamente il tipo di operazione interessata.

Momento di effettuazione per le cessioni di beni

a) La cessione di beni mobili si considera effettuata alla data della loro consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati prima del 17 settembre 2011, l'aliquota applicabile rimane il 20%.

Per i beni consegnati dal 17 settembre 2011 si applica l'aliquota del 21%.

Considerato che l'effettuazione dell'operazione si verifica alla consegna dei beni, se per i beni **consegnati prima** del 17 settembre 2011 viene emessa la **fattura differita** con data pari o successiva alla decorrenza, l'aliquota resta ugualmente quella vecchia del 20%.

Particolare attenzione dovrà, quindi, essere osservata nei casi in cui la fattura differita riepiloghi delle consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi che siano, rispettivamente prima e dopo il 17 settembre 2011: in questi casi, infatti, la fattura dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui si applica l'aliquota vecchia, e i dati dei beni consegnati dal 17 settembre 2011 a cui si applica l'aliquota nuova.

Esempio

Ipotizzando che nel mese di settembre siano state fatte consegne in diversi giorni. La **fattura differita** sarà emessa considerando che per i beni consegnati fino alla data del 16 settembre resta applicabile l'aliquota del 20%; mentre per i beni consegnati dal 17 settembre in poi si applica l'aliquota del 21%

Va inoltre ricordato che

- **l'incasso totale o parziale (acconto)** del corrispettivo, costituisce comunque momento di effettuazione dell'operazione, anche se avviene **prima della consegna** dei beni, e al momento dell'incasso deve essere emessa la fattura per l'importo incassato;
- **l'emissione anticipata** della fattura rispetto alla consegna costituisce, comunque, momento di effettuazione.

Ne consegue che:

la **fattura anticipata** rispetto alla consegna, se viene emessa prima del 17 settembre 2011, è soggetta all'aliquota IVA del 20%;

in caso di **incasso di un acconto** su una futura consegna, incassato prima del 17 settembre 2011, la relativa fattura da emettere nella data dell'incasso è soggetta all'aliquota del 20%; se la fattura per il saldo viene emessa dalla data di decorrenza in poi, solo sull'importo del saldo è applicata la nuova aliquota del 21%.

b) La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell'atto. Anche in questo caso l'emissione anticipata della fattura o l'incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse prima del 17 settembre 2011 saranno soggette all'aliquota vecchia del 20%. Le fatture di saldo emesse dal 17 settembre 2011 saranno soggette all'aliquota nuova, per il solo importo del saldo.

Nota bene: il caso più frequente di cessione di immobili soggetta ad aliquota ordinaria riguarda gli immobili strumentali per natura, cioè quelli accatastati in categoria B, C, D ed E ed A10. Va ricordato che per queste cessioni l'IVA va assolta con il sistema del reverse charge, ad esclusione dei casi delle cessioni fatte dall'impresa costruttrice nei quattro anni dalla ultimazione della costruzione/ristrutturazione e delle cessioni verso soggetti privati, che restano assoggettate ad IVA da parte del cedente con le regole normali. Quindi, il soggetto acquirente che integra la fattura ricevuta, per stabilire l'aliquota applicabile deve fare riferimento alla data di emissione del documento.

Momento di effettuazione per le prestazioni di servizio

c) Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo. Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.

Va ricordato invece che di frequente **prima del pagamento** viene **emessa la fattura**, che nei rapporti fra le imprese spesso è utilizzata per "comunicare" alla controparte l'importo da pagare. Se prima del pagamento del corrispettivo, quindi, viene emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura.

In sostanza, per le prestazioni di servizio assume sempre rilievo la data di emissione della fattura, o perché emessa a seguito del pagamento o perché emessa in anticipo rispetto allo stesso.

Ne consegue che:

- le fatture emesse prima del 17 settembre 2011 saranno soggette all'aliquota del 20%;
- le fatture emesse dal 17 settembre 2011 saranno soggette all'aliquota del 21%.

Va rammentato che per le prestazioni di servizio non sussiste l'ipotesi di "fattura differita" che è prevista solo per le cessioni di beni. Impropiamente, a volte, viene definita "fattura differita" quella che viene emessa per riepilogare le diverse prestazioni che sono rese durante un certo periodo (ad es: mese) nell'ambito di un rapporto continuativo: anche in questo caso vale il riferimento alla data della fattura.

2. FATTURE EMESSE VERSO ENTI PUBBLICI

Le operazioni nei confronti degli Enti pubblici per le quali vengono emesse fatture con applicazione del sistema dell'esigibilità differita, previsto dal comma 5 dell'art. 6/633, si considerano effettuate al momento in cui è emessa la fattura, fatto salvo che l'esigibilità dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettivamente pagato il corrispettivo da parte dell'Ente.

In questi casi, quindi, diversamente da quello che si verifica nei casi "normali", non c'è la coincidenza temporale della effettuazione e della esigibilità dell'imposta.,

Nell'ipotesi di variazione di aliquote IVA, va sempre tenuto conto del momento di effettuazione.

Per questo vale la regola seguente:

- **NON si applica** la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state **emesse ed annotate sul registro vendite** entro il 16 settembre 2011. Questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

3. OPERAZIONI FATTURATE CON IL SISTEMA IVA DI CASSA

Anche per le operazioni fatturate con il sistema IVA di cassa si applica la regola che il momento di effettuazione si verifica comunque al momento di emissione della fattura, fatto salvo che l'esigibilità dell'IVA si verifica successivamente al momento del pagamento del corrispettivo.

Nella sostanza, si tratta di un sistema di differimento dell'esigibilità dell'IVA, come nel caso delle fatture emesse verso Enti pubblici di cui al punto precedente.

Per questo motivo anche se il testo dell'emendamento non prende in considerazione questi casi, si deve ritenere che il comportamento debba essere lo stesso dettato esplicitamente per le operazioni verso Enti pubblici.

Si deve, pertanto, ritenere che anche in assenza di una specifica previsione, valga questo principio:

- **NON si applica** la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state **emesse** con il sistema IVA di cassa ed **annotate sul registro vendite** entro il 16 settembre 2011. Questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

4. SCORPORO CORRISPETTIVI

Per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22/633, che annotano i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l'aumento dell'aliquota si applica con riferimento alle operazioni effettuate dal 17 settembre 2011.

Saranno, perciò interessati i corrispettivi risultanti dai documenti fiscali, scontrini fiscali e ricevute fiscali, emessi dal 17 settembre 2011. Anche nei casi in cui vige un esonero dalla emissione della certificazione fiscale, l'aumento dell'IVA si applica a partire dai corrispettivi delle operazioni che si considerano effettuate dal 17 settembre 2011 e che costituiscono l'importo da annotare in riferimento a questa data.

Il testo dell'emendamento prevede la modifica del comma 2 dell'art. 22/633, in base alla quale viene previsto che il calcolo per determinare l'imposta relativa ai corrispettivi annotati nello specifico registro previsto dall'art. 24/633, si deve determinare la relativa base imponibile mediante il sistema di calcolo matematico e non più con le cosiddette percentuali di scorporo.

A questo fine vengono indicati i divisori da applicare al totale corrispettivi.

I divisori previsti sono rispettivamente:

- 104, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 4%;
- 110, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 10%;
- 121, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 21%.

Ad esempio, nel caso di corrispettivi soggetti al 21% di euro 2.420, il calcolo è il seguente

$$\begin{aligned} 2.420 : 121 &= 20 \times 100 = 2000 \text{ base imponibile} \\ 2.000 \times 21\% &= 420 \text{ IVA compresa nel totale di 2420} \end{aligned}$$

5. NOTE DI VARIAZIONE

Per quanto riguarda l'aliquota IVA da applicare alle note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, va ricordato che occorre sempre fare riferimento all'aliquota applicata sulla operazione originaria a cui la variazione si riferisce.

Pertanto, indipendentemente da quando viene emessa la nota di variazione, si applica

- l'aliquota del 20%, se l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 20%;
- l'aliquota del 21%, se invece l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 21%.